



Città di Frascati

Provincia di Roma

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N° **68**

del **12/05/2015**

Oggetto:

Ricognizione del personale ex art. 33 del D.Lgs. 165/200, rideterminazione della dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì 04/05/2015

Il Responsabile del Servizio

FABI RITA

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici, del mese di maggio, con inizio alle ore 09:40, nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì 04/05/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MAGNANIMI ELEONORA

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

SPALLETTA ALESSANDRO

Presenti|Assenti

Si

SBARDELLA FRANCESCA

Si

CANESTRI ROBERTO

Si

CAPPELLO MILCA

Si

FILIPPONI MATTEO

Si

MORELLI DAMIANO

Si

Frascati, li _____

Il Responsabile del Procedimento

FABI RITA

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA

Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE

Frascati, li _____

p.p.v. L'Assessore

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge n. 183/2011, cosiddetta legge di stabilità 2012 e richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 del 21/02/2014;

Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti, che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Assunto che, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater della L.F. n. 296/2006 introdotto dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa corrispondente alla spesa media del personale sostenuta nel triennio precedente (2011, 2011 e 2013 per gli enti in sperimentazione come disposto dall'art. 9, comma 5, del D.L. 102/2013 e nota RGS prot. 73024 del 16/09/2014);

Dato atto che nessun dipendente è stato trasferito a enti e/o società partecipati dal Comune in caso di esternalizzazioni;

Considerato che il Comune è organizzato in cinque settori che raggruppano più servizi cui sono attribuiti procedimenti complessi;

Visto il verbale di ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, datato 2 febbraio 2015, in cui i Dirigenti di Settore unitamente al Segretario Generale, verificate le dotazioni organiche dei propri settori nonché le esigenze funzionali di ciascuno, dichiarano che non sono presenti situazioni di soprannumero, né eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente (allegato **1.1**);

Dato atto che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, è necessario procedere alla rideterminazione della dotazione organica di cui all'allegato contraddistinto con il n. 1.3 alla deliberazione di G.C. n. 43 del 4 maggio 2012, pena l'impossibilità di effettuare assunzioni di personale;

Sentite le seguenti richieste dei Dirigenti di Settore e valutate le necessità per l'operatività dell'Ufficio di Staff del Sindaco e della Segreteria Generale di seguito elencate:

Ufficio Staff del Sindaco – un capo di gabinetto con qualifica dirigenziale (già assunto in data 16 settembre 2014); un funzionario amministrativo cat. D, un addetto ufficio stampa cat. C;

Segreteria Generale - due unità con profilo di istruttore amministrativo, cat. C per l'ufficio protocollo richieste con nota prot. n. 3808 del 27/01/2015;

I Settore - non sono rappresentate ulteriori esigenze salvo l'invariabilità del numero e dei profili professionali del personale già assegnato fino al 2016 con l'incremento di una unità con profilo di ragioniere per il 2017;

II Settore- non sono rappresentate ulteriori esigenze salvo l'invariabilità del numero e dei profili professionali del personale già assegnato;

III Settore - rappresenta l'esigenza di una ulteriore unità con profilo di assistente sociale cat. D,

l'assegnazione di una unità di personale con profilo di istruttore amministrativo cat. C, per il servizio cultura e un funzionario amministrativo cat. D per l'ufficio scuola;

IV Settore - rappresenta la necessità, con nota prot. n. 9713 del 9.3.2015, di avere a disposizione due unità di categoria B con profilo di collaboratore amministrativo, due unità con profilo di istruttore amministrativo, cat. C, due unità con profilo di istruttore tecnico, cat. C, tre unità di categoria D con profilo di funzionario tecnico;

V Settore - rappresenta la necessità, con nota prot. n. 49210 del 2/12/2014, di cinque unità aggiuntive di personale con profilo di agente di P.L. e tre unità aggiuntive di funzionari coordinatori di P.L.

Visto l'allegato n 1.2 che contiene la dotazione organica rideterminata e incrementata fino a 144 posti per corrispondere alle richieste dei dirigenti indicate al precedente capoverso, rispetto alla precedente approvata con deliberazione di G.C. n. 43 del 4/5/2012 che prevedeva 124;

Dato atto che questo incremento rispetta i limiti indicati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014 che prevede, nel caso del Comune di Frascati con 22.160 abitanti al 31/12/2014, un numero massimo di 166 dipendenti;

Visto il comma 557-bis (introdotto dal citato decreto legge in data 31 maggio 2010) che dispone "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" nonché le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti ai sensi del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, art. 70, comma 2-ter "Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno" (comma aggiunto dal comma 149 dell'art. 2, L.23 dicembre 2009, n. 191, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2);

Visto il comma 557-ter, aggiunto dal citato decreto legge in data 31 maggio 2010 e pertanto applicabile a decorrere da 1° gennaio 2011: "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" (in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale, non è possibile procedere ad "assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione");

Visto l'art. 3, comma 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 6, del D.L. 90/2014 che dispone:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le

*amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di **garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti**, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Visti l'art. 76, comma 4, del D.L. 112/08 e l'art. 1, comma 119 della L. 13/12/2010, n. 220 che dispongono il blocco totale delle assunzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente;

Dato atto che è stato abrogato, dal D.L. 90/2014, il comma 7 dell'art. 76 D.L. 112/2008 cancellando il vincolo alle assunzioni di personale nel caso in cui l'incidenza della spesa di personale, aumentata della spesa di personale delle società partecipate, fosse superiore al 50% delle spese correnti;

Dato atto che:

- l'Ente ha rispettato l'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 riducendo la spesa del personale (calcolata ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 28 febbraio 2008, n. 9 del 17 febbraio 2008 e parere prot. n. 0034748 del 31 marzo 2008) nell'anno 2014 pari ad €4.178.598,06 (allegato **1.3**) rispetto alla spesa media del triennio 2011, 2011, 2013 pari ad €4.368.634,76 (allegato **1.4**) come indicato nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n. 25 del 15 settembre 2014 ;
- l'Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità per l'anno 2014 come indicato nella "Autocertificazione di preconsuntivo di rispetto per l'anno 2014 delle disposizioni del patto di stabilità interno" (allegato **1.5**);
- l'Ente non è strutturalmente deficitario con riferimento agli indicatori di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni (allegato "E" alla deliberazione di C.C. n. 9 del 17/07/2014 bilancio consuntivo 2013 nonché documento agli atti della deliberazione di G.C. n. 61 del 27/4/2015 relativa al bilancio consuntivo 2014 allegato **1.6**);
- il Comune ha rispettato i tempi medi dei pagamenti di cui all'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014 (allegato **1.7**);
- con deliberazione n. 110 del 26.10.2012 è stato approvato il regolamento per il funzionamento del CUG ed effettuata la nomina dei componenti, successivamente integrati con determinazioni n. gen. 2203 del 13/11/2012 e 2607 del 2012, nonché con deliberazione di G.C. n. 131 del 19.12.2012 è stato approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità anni dicembre 2012 -novembre 2015;

- l'Ente ha auto certificato il rispetto dell'art. 9, comma 3bis, del D.L. 185/2008 introdotto dall'art. 27 del D.L. 66/2014 e 37 dello stesso decreto in merito alla certificazione dei crediti in merito alle richieste di autocertificazione dei crediti (allegato **1.8**);
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 e seguenti, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 le spese di personale anno 2013 (come calcolate nel conto annuale del personale), pari ad €5.573.838,00 hanno un'incidenza sulla spesa corrente (€ 24.344.212,70) del 22,90% mentre l'incidenza delle spese di personale del Comune di Frascati sulla spesa corrente relativa all'anno 2013, come ricalcolata includendo anche la spesa del personale della Società Tuscolana Servizi S.r.l. (€ 2.489.113,00) ha un'incidenza del 33,12%;
- dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5 e seguenti, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 i risparmi da cessazioni anno 2014, indicati nell'allegato **1.9**, permettono di procedere all'assunzione di personale in linea teorica nei limiti di una spesa pari ad €88.117,03 (tali risparmi sono destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014 - non avendo vincitori di concorso da assumere - alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità);

Preso comunque atto della circolare della Funzione Pubblica n. 1/2015 che ai fini della ricollocazione del personale soprannumerario delle province dispone: *"Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta"*;

Preso atto dell'art. 1, comma 424 e ss. della L. 190/2014 che dispone *"424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."*

Verificato che gli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/01 dispongono la necessità di effettuare la mobilità obbligatoria in favore del personale in disponibilità iscritto negli elenchi tenuti dalla Regione e dal Dipartimento della Funzione Pubblica prima di effettuare qualsiasi assunzione di personale dall'esterno escludendo però le assunzioni di personale in mobilità volontaria ex art. 30 del citato decreto come indicato nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica a firma di Maria Barilà prot. n. 20506 del 27/3/2015 e avente ad oggetto "Questioni in materia di collocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)" nonché nel precedente parere n. 1440/9S.P del 17 marzo 2003;

Preso comunque atto che è a tutt'oggi vigente (salvo ricollocazione del personale in soprannumero come indicato nella circolare 1/2015), per gli Enti sottoposti a limiti assunzionali, l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che dispone "In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartmentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di

limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente" nonché l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557, della L 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 come modificato dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014 e in base all'interpretazione data dalla Corte dei Conti del Lazio con delibera n. 221/2014 secondo cui le limitazioni nella spesa del personale flessibile (contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzione, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio) devono riguardare anche i contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 90 e 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/90 e devono sottostare, in caso di rispetto del comma 557, all'unico limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Ritenuto di effettuare il calcolo complessivamente per i due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati nell'art. 9, comma 28, per il raggiungimento delle finalità istituzionali in armonia con la deliberazione delle Corti dei Conti Sezioni Riunite n. 11/CONTR/12, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 21201 del 28/05/2012, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2012 che prevede un limite unico per gli enti locali e regionali nel rispetto della loro autonomia (allegati **1.10a**, **1.10b** e **1.10c**);

Visto l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 che impone agli organi di vertice delle amministrazioni di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Dato atto che la validità triennale delle graduatorie, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 101/2013 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 e pertanto sono ancora valide ed efficaci quelle approvate successivamente al 30 settembre 2003;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi nel testo coordinato approvato con deliberazione di G.C. 13 del 27 gennaio 2004 e rettificato con deliberazione di G.C. n. 12 del 4 febbraio 2005 avente ad oggetto: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – Rettifica articoli 21, 22 e 25" e con deliberazione di G.C. n. 72 del 5 maggio 2006 ad oggetto "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – G.C. n.13 del 27.1.2004 - Rettifica articoli 39, 50 e 58 e 60" nonché in ultimo con deliberazione di G.C. n. 83 del 5 settembre 2014 che ha istituito la figura del Capo di Gabinetto;

Visto l'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/00 come modificato dal D.L. 90/2014 che ha stabilito un limite del 30% della dotazione organica della dirigenza per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato, lasciando invariata la possibilità di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Vista la circolare 3/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, paragrafo 8 "Deroghe connesse con la tipologia dell'incarico" secondo cui i contratti di lavoro stipulati ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000 sono "contratti di lavoro che nascono *intuitu personae* ... in virtù di un rapporto fiduciario con il soggetto conferente" (si precisa che l'obbligo di selezione pubblica per i dirigenti ex art. 110 non ha sottratto al sindaco la discrezionalità della scelta) e pertanto vanno in deroga alla ordinaria disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, in caso contrario, l'eventuale obbligo di previa attivazione della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 165/2001, anche nel caso in cui la durata a tempo determinato sia superiore a dodici mesi, sottrarrebbe al Sindaco la discrezionalità nella scelta (art. 110) o la fiduciarità dell'incarico (art. 90);

Visto l'allegato **1.11** che indica una disponibilità per assunzioni anno 2015 pari ad €164.009,67 a cui si aggiunge, ai fini di una proiezione del costo delle assunzioni nell'anno 2016, la possibilità di spesa di €41.000,00 relativa alla spesa già sostenuta per il personale che è cessato o cesserà nel corso del 2015, così per un totale di €205.000,00;

Considerato che le esigenze organizzative e produttive di questo Comune non consentono di ridurre in modo apprezzabile la spesa di personale per l'anno 2015 e pertanto è solo possibile conseguire un obiettivo di spesa inferiore rispetto alla media del triennio 2011, 2011 e 2013;

Dato atto che con nota ns. prot n. 13016 del 27/03/2015 è stata data informazione alle OO.SS ai sensi dell' art. 7 del CCNL 1° aprile 1999;

Dato atto che con riferimento all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l' allegato parere del Collegio dei Revisori del 2 contraddistinto con il n. **1.12** ed espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che così dispone “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all' articolo 2 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Dare atto che:

- a) nell' Ente non sono presenti nell'anno 2015, né dipendenti, né dirigenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in soprannumero (allegato **1.1**), mentre sono presenti 39 posti vacanti in dotazione organica (di cui uno assegnato al Consorzio SBCR) come indicato nell'allegato **1.2**, inoltre, le funzioni dei dirigenti del III e del IV Settore sono state conferite a due dirigenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- b) l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2015 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
- d) è stata inviata informazione ai soggetti sindacali dell' esito della ricognizione.

2) Approvare per quanto esposto in narrativa la rideterminazione della dotazione organica come risultante dall' allegato n. **1.2** al 1° maggio 2015 che prevede **144 posti complessivi** di cui **114 coperti e 30 vacanti**.

3) Dare atto che la necessità di erogazione dei servizi e i carichi di lavoro assegnati ai dipendenti in servizio non consentono di ridurre in modo apprezzabile la spesa di personale e pertanto è possibile solo conseguire un obiettivo di spesa inferiore rispetto alla media del triennio di cui al punto 1).

4) Dare atto che, come indicato in premessa, sono rispettate tutte le norme la cui violazione preclude l'assunzione di personale anche in mobilità come indicato negli allegati **1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10a, 1.10b, 1.10c**, e dare altresì atto che il PEG (il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell' art. 169, comma 3-bis, del TUEL, sono unificati organicamente nel PEG) è in corso di approvazione.

4) Prendere atto dei risparmi da cessazioni anno 2014 e 2015 ai fini del calcolo delle possibilità di assunzione dall' esterno, comunque da riservare negli anni 2015 e 2016 alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta ai sensi dell' art. 1, comma 424 della legge di stabilità per il 2015 n. 190 del 23/12/2014 ovvero mediante bandi di mobilità da riservare al personale degli enti di area vasta ai sensi della circolare della Funzione pubblica n. 1 del 30/1/2015, salvo diverso e successivo indirizzo.

5) Provvedere per l'anno 2015 nel limite di spesa di € 205.000,00 (costo annuo del personale da assumere - allegato **1.11**) all'assunzione del seguente personale:

- a) eventuale proroga contratto di lavoro del dirigente del IV settore ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- b) eventuale proroga contratto di lavoro del dirigente del III settore ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- c) mobilità di **tre** agenti di polizia locale, cat. C;
- d) assunzione per mobilità di **un** istruttore tecnico cat. C;
- d) mobilità di **un** assistente sociale cat. D;
- d) assunzione a tempo determinato, con scadenza mandato del Sindaco, di **una** unità di personale di categoria C, profilo di addetto ufficio stampa, da adibire all'Ufficio del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%;
- e) richiesta di assegnazione temporanea, per un periodo di tre anni di **una** unità di personale di categoria D, con profilo di funzionario amministrativo, da adibire all'ufficio di staff del Sindaco, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 su posto in dotazione organica;
- e) provvedere, inoltre alla copertura dei posti attualmente coperti ma che dalla data del presente atto si rendessero vacanti fino alla seguente programmazione del fabbisogno di personale nei limiti di spesa e numerici disposti dalle norme vigenti sulle assunzioni di personale e nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale.
- 6) Dare atto che in seguito al raggruppamento nella categoria B della ex IV ed ex V qualifica funzionale si è stabilito, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, del CCNL 31 marzo 2012 che l'accesso nella categoria B mediante mobilità ex artt. 30 e 34 bis può avvenire in qualunque posizione iniziale della categoria B (B1, B3), mentre l'accesso dall'esterno può avvenire esclusivamente nella categoria B1.
- 7) Monitorare, nel corso dell'anno, la spesa del personale affinché permanga al di sotto di quella media del triennio pari ad € 4.368.634,76 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. salvo possibilità di superamento dei limiti ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015 n. 190 del 23/12/2014.
- 8) Dare atto che l'art. 4, comma 102, lett. a) e b), L 183/2011 ha esteso l'applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 come da ultimo modificato dall'art. 11, commi 4-bis e 4-ter del D.L. 90/2014, anche agli enti locali e pertanto per l'anno 2015 e seguenti, è possibile avvalersi di lavoro flessibile nei seguenti limiti comprensivi di oneri e IRAP (allegati **1.10a**, **1.10b** e **1.10c**):
- a) €97.617,00 per l'anno 2015 ed €83.247,00 per l'anno 2016 e seguenti per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale ai sensi dell'art. 208 del CdS;
- b) €17.212,00 per l'anno 2015 e per gli anni seguenti, da destinare ad una assunzione con contratto di lavoro part time a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del TUEL;
- c) €47.200,00 per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 per l'anno 2015 ed €43.860,00 per l'anno 2016 e seguenti;
- 9) Provvedere per l'anno 2016 alla copertura dei posti di cui al punto 5) per i quali non è stato possibile procedere all'assunzione nel corso del 2015 oltre alla copertura degli altri posti vacanti nei limiti di spesa indicati nell'allegato **1.4**.
- 10) Provvedere per l'anno 2017 alla copertura dei posti di cui al punto 9) per i quali non è stato possibile procedere all'assunzione nel corso del 2016 oltre alla copertura degli altri posti vacanti nei limiti di spesa indicati nell'allegato **1.4**.

Attesa l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.

134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

SPALLETTA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267 e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 13/05/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Immediatamente eseguibile
 Divenuta esecutiva il _____

Frascati, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali
